



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Testo vigente ripubblicato a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 28/08/2014)

Indice

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Luogo di riunione
- Art. 3 Presidenza delle adunanze
- Art. 4 Compiti del Presidente
- Art. 5 Gruppi consiliari

TITOLO II - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 6 Commissioni consiliari
- Art. 7 Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 8 Funzionamento delle commissioni
- Art. 9 Funzioni delle commissioni
- Art. 10 Segreteria delle commissioni
- Art. 11 Commissione di controllo e garanzia
- Art. 12 Commissioni speciali
- Art. 13 Conferenza dei capigruppo

TITOLO III- DIRITTI DEI CONSIGLIERI E DELLE CONSIGLIERE

- Art. 14 Diritto di iniziativa
- Art. 15 Proposta di deliberazione
- Art. 16 Attività ispettiva - Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno
- Art. 17 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 18 Diritto al rilascio di copie
- Art. 19 Libertà di mandato
- Art. 20 Esecuzione del mandato
- Art. 21 Partecipazione alle adunanze
- Art. 22 Astensione obbligatoria
- Art. 23 Responsabilità
- Art. 24 Nomine di consiglieri
- Art. 25 Funzioni rappresentative
- Art. 26 Consiglieri e consigliere stranieri aggiunti all'interno del Consiglio Comunale

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 27 Convocazione
- Art. 28 Ordine del giorno e recapito dell'avviso di convocazione
- Art. 29 Pubblicazione e diffusione
- Art. 30 Deposito degli atti
- Art. 31 Sedute consiliari
- Art. 32 Partecipazione dell'assessore, di funzionari e consulenti
- Art. 33 Pubblicità delle adunanze
- Art. 34 Consiglio Comunale aperto
- Art. 35 Comportamento dei consiglieri e delle consigliere
- Art. 36 Consiglieri scrutatori
- Art. 37 Ordine della discussione
- Art. 38 Comportamento del pubblico
- Art. 39 Comunicazioni
- Art. 40 Forme e modalità di discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno
- Art. 41 Discussione



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

Art. 42 Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 43 Fatto personale

Art. 44 Termine dell'adunanza

Art. 45 Partecipazione del Segretario Generale

Art. 46 Verbale dell'adunanza - redazione

Art. 47 Approvazione verbale dell'adunanza

Art. 48 Votazioni

Art. 49 Esito delle votazioni

TITOLO V - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 50 Indirizzo politico - amministrativo

Art. 51 Rapporto con il collegio dei revisori dei conti

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Entrata in vigore



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono espressamente disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale ispirandosi ai principi generali contenuti negli stessi, sentito il parere dei Vicepresidenti e del Segretario comunale.

Art. 2 (Luogo di riunione)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo comunale, informandone la comunità corcianese mediante idonei mezzi di comunicazione.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire, per motivate ragioni, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
3. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio e della Giunta nonché alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.

Art. 3 (Presidenza delle adunanze)

1. Il Consiglio Comunale provvede all'elezione del proprio Presidente e alla sua revoca, nonché all'elezione dei Vicepresidenti, nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 dello statuto comunale.
2. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio, si provvede alla nuova elezione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 4 (Compiti del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, tutela i diritti delle minoranze ed esercita i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
3. Promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta Comunale, con il Collegio dei revisori dei conti, con le istituzioni e le aziende speciali e con gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Art. 5 (Gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari sono disciplinati secondo quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto comunale.
2. Tutti i consiglieri e le consigliere comunali devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
3. Nella prima adunanza i singoli gruppi devono comunicare il nome del proprio capogruppo. Eventuali variazioni devono essere segnalate per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale.
4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, ad esso sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. I consiglieri che si distaccano dal gruppo consiliare di appartenenza, senza aderire ad alcuno dei gruppi consiliari presenti nel Consiglio Comunale, costituiscono il gruppo misto, composto anche da un solo consigliere. In mancanza della comunicazione di cui al comma 3 viene considerato capogruppo del gruppo misto il consigliere che ha riportato il più alto numero di preferenze.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per lo svolgimento delle loro funzioni, i mezzi previsti dall'art. 17 comma 6 dello statuto comunale.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

7. I capigruppo consiliari vengono a conoscenza delle deliberazioni della Giunta Comunale, oltre che attraverso lo strumento previsto per legge, con le seguenti modalità:

- pubblicazione delle medesime sul sito internet istituzionale del Comune contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio;
- deposito delle relative copie presso l'ufficio Segreteria Generale.

TITOLO II - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale per tutta la durata in carica istituisce al suo interno commissioni permanenti, con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo le elezioni, stabilendone il numero, le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. I membri delle commissioni ed i relativi presidenti sono eletti dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al comma 1. La loro composizione deve rispettare i principi fissati nel comma 2 dell'art. 25 dello statuto comunale. Fanno parte di diritto in ciascuna commissione i capigruppo consiliari ai quali competono le prerogative ed i benefici previsti per i membri delle commissioni stesse. Alle commissioni consiliari viene sempre invitato il Presidente del Consiglio Comunale con facoltà di relazione e di intervento al fine di garantire le funzioni previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto comunale.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere o di una consigliera, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla relativa sostituzione.
4. Ciascun membro, in caso di impedimento temporaneo, ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del proprio gruppo, con il consenso del relativo capogruppo, che provvede ad informarne per iscritto il Presidente della commissione. Il sostituto usufruisce di tutti i benefici previsti per legge a favore del membro assente.
5. Non possono far parte delle commissioni il Sindaco e gli assessori comunali, che tuttavia possono parteciparvi come relatori.
6. Le commissioni consiliari già nominate dal Consiglio alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate nel loro numero e nella loro composizione.
7. Le commissioni consiliari permanenti, la commissione di controllo e garanzia e le commissioni speciali hanno la stessa durata del Consiglio Comunale.

Art. 7 (Presidenza e convocazione delle commissioni)

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale, nella stessa seduta con cui vengono eletti i membri delle relative commissioni, con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti.
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il VicePresidente, eletto con le stesse procedure previste al comma 1.
3. Il Presidente convoca e presiede la commissione consiliare, curando tutti gli adempimenti procedurali relativi all'organizzazione e al funzionamento della stessa. Il Presidente è tenuto a riunire la commissione in un termine non superiore a venti giorni qualora ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, di norma a mezzo di posta elettronica; in alternativa ciascun membro della commissione potrà optare per l'invio a mezzo di telefax o per il recapito al proprio domicilio. A tal fine i singoli membri della commissione comunicano al Presidente della commissione il loro recapito elettronico ovvero numerico cui inviare la comunicazione, ovvero l'opzione per la comunicazione in forma cartacea. Della convocazione è inviata copia, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori competenti.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

Art. 8 (Funzionamento delle commissioni)

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei membri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque, in numero non inferiore a tre.
2. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
3. Il Presidente, convoca la commissione in seduta riservata per le fattispecie individuate dalle deliberazioni istitutive di commissioni temporanee speciali e, sentito il parere dei membri, secondo quanto previsto dall'art. 25 dello statuto comunale.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. Contestualmente alla convocazione sono trasmesse le proposte di deliberazione relative agli affari iscritti all'ordine del giorno, fatte salve le proposte di deliberazione aventi allegati particolarmente corposi, come ad esempio atti di bilancio e di pianificazione urbanistica.
6. I membri delle commissioni sono dichiarati decaduti dal Presidente della commissione medesima in caso di tre assenze, anche non consecutive, se non opportunamente giustificate, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6.

Art. 9 (Funzioni delle commissioni)

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio nel più breve tempo, e comunque non oltre venti giorni dall'inizio dell'esame della proposta, riferendo al Consiglio, con relazioni illustrate da parte del Presidente della commissione di competenza o dall'assessore di riferimento.
3. Hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte sono rimesse al Sindaco, il quale trasmette quelle che necessitano di una deliberazione al responsabile del servizio competente per l'espressione dei pareri previsti per legge. Quando l'istruttoria è conclusa la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Nel caso in cui i pareri siano - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla commissione, che può riproporla soltanto dopo un'attenta analisi delle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

Art. 10 (Segreteria delle commissioni)

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario Generale.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, riportante le presenze, le decisioni assunte ed i pareri espressi.

Art. 11 (Commissione di controllo e garanzia)

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 25, comma 3, dello statuto comunale, una commissione consiliare permanente di controllo e garanzia dell'attività politico-amministrativa dell'Ente. Le relative sedute sono pubbliche.
2. La commissione, nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale, svolge le seguenti funzioni:
 - a) controllo e garanzia del regolare svolgimento dell'attività del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle relative commissioni permanenti;
 - b) vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal Comune e di altre strutture partecipate dal Comune;
 - c) verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

- d) scadenze di organismi previsti dallo statuto;
 - e) accesso agli atti da parte dei consiglieri e tutela della riservatezza;
 - f) verifica della correttezza delle nomine di competenza del Consiglio;
 - g) verifica dell'utilizzo delle strutture e delle risorse comunali per l'attività dei gruppi consiliari;
 - h) valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione;
 - i) ogni altra fattispecie riguardante le prerogative istituzionali dei consiglieri.
3. La composizione della commissione è analoga a quella delle altre commissioni permanenti, sia nel numero, sia nella proporzionalità che nelle modalità di elezione.
4. Il Presidente della commissione di controllo e garanzia è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta, su proposta di almeno tre consiglieri comunali appartenenti alle minoranze, dura in carica trenta mesi e non è immediatamente rieleggibile.
5. Il VicePresidente della commissione è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta, su proposta dei consiglieri espressione della maggioranza, dura in carica trenta mesi e non è immediatamente rieleggibile.
6. Trascorsi i trenta mesi d'incarico, sino a nuova elezione rimangono comunque in carica Presidente, VicePresidente e commissari nel pieno delle loro funzioni.
7. Per il funzionamento della commissione di controllo e garanzia si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
8. Il Presidente della commissione programma i lavori e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, individua le attività di competenza e, sentita la commissione, decide quali approfondimenti effettuare e se trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la commissione approva una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza, le quali, assieme a quella predisposta dalla maggioranza, sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'eventuale discussione in aula.
9. In caso di reiterato sviamento dell'attività per fini diversi o eccesso di potere nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, come delineate dal presente articolo, il Presidente della commissione di controllo e garanzia può essere rimosso dal suo incarico con apposita motivata deliberazione del Consiglio Comunale, che deve essere approvata a maggioranza qualificata di voti espressi in forma palese.

Art. 12 (Commissioni speciali)

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per l'esame e lo studio di questioni particolari, stabilendone, su proposta della conferenza dei capigruppo, il numero dei componenti, al fine di garantire una presenza dei gruppi con criterio tendenzialmente proporzionale.

Art. 13 (Conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, con il compito principale di coadiuvarlo nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio. Esamina altresì le questioni relative all'interpretazione dello statuto e del presente regolamento.
2. La conferenza può fissare, quando non previsto dal presente regolamento, i tempi da dedicare alla discussione in aula di ciascun argomento posto all'ordine del giorno. Esercita, inoltre, le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi atti.
3. Le sedute sono valide se sono presenti i capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei componenti del Consiglio Comunale. I capigruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al gruppo stesso.
4. La conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco o da altro componente della Giunta.
5. Le riunioni sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento. La convocazione della conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può convocare, con breve anticipo, la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio,



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

sospendendo la seduta stessa. La riunione della conferenza può essere altresì richiesta dal Sindaco e/o dai capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei componenti del Consiglio Comunale.

6. La partecipazione alle riunioni della conferenza dei capigruppo è equiparata, ad ogni effetto di legge, alla partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti.

TITOLO III - DIRITTI DEI CONSIGLIERI E DELLE CONSIGLIERE

Art. 14 (Diritto di iniziativa)

1. Le consigliere e i consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 15 (Proposta di deliberazione)

1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio, individualmente, o in associazione con altri colleghi, una proposta di deliberazione di competenza consiliare.

2. La proposta di deliberazione, che non rivesta carattere di mero indirizzo politico e/o amministrativo, deve essere formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal/dai consigliere/i proponente/i. La proposta è inviata al Presidente del Consiglio, che la trasmette ai responsabili dei servizi competenti per l'istruttoria, informandone nel contempo la Giunta.

3. La proposta di deliberazione, completata dagli adempimenti istruttori e dai pareri previsti per legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio per l'inoltro alla commissione permanente competente per materia, se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere.

4. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, illegittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del consiglio, sentito il Segretario Generale, comunica al/ai proponente/i che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale e ne informa il Sindaco.

5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti scritti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

6. Le proposte di emendamento devono pervenire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e sono trasmesse al Segretario Generale, che di concerto con il responsabile del servizio competente ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria al fine di acquisire i pareri necessari.

Art. 16 (Attività ispettiva - Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno)

1. I consiglieri e le consigliere hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni ed altre istanze di sindacato ispettivo su altri argomenti che riguardino l'attività del comune.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare riguardo all'oggetto medesimo.

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.

4. La mozione consiste in una proposta di deliberazione riguardante un atto di mero indirizzo politico e/o amministrativo che vincoli il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio stesso.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono redatte in forma scritta e sono firmate dai proponenti.

6. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

7. I predetti istituti sono presentati e discussi nelle forme stabilite dal successivo art. 40.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

Art. 17 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. Le consigliere ed i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. Hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. L'esercizio del diritto di cui al presente articolo è subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) che si tratti di soggetti in carica al momento della richiesta;
 - b) che la richiesta sia obiettivamente connessa con i compiti istituzionalmente demandati al richiedente.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è esercitato dai consiglieri richiedendo le informazioni al Segretario Generale o ai funzionari dell'Ente, secondo le rispettive competenze.
4. Il Segretario Generale od i funzionari, ove possibile, forniscono direttamente, senza alcun adempimento procedurale, le informazioni e le notizie richieste. Nel caso in cui tali richieste risultino di particolare complessità, il Segretario e/o i funzionari comunicheranno, con motivazione, il tempo necessario per soddisfare le istanze avanzate.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

Art. 18 (Diritto al rilascio di copie)

1. I consiglieri e le consigliere comunali hanno diritto al rilascio delle copie dei documenti utili all'esercizio del loro mandato.
2. La richiesta delle copie è effettuata presso il Segretario Generale mediante la compilazione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati gli elementi necessari per la loro identificazione. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro cinque giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi d'urgenza; ove l'opera di duplicazione risulti particolarmente complessa, all'atto della richiesta viene fissato il maggior termine occorrente per il rilascio.
4. Il Segretario Generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera e in esenzione di diritti di segreteria.

Art. 19 (Libertà di mandato)

1. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, le consigliere ed i consiglieri hanno piena libertà di espressione, di voto e di iniziativa.

Art. 20 (Esecuzione del mandato)

1. I consiglieri e le consigliere comunali per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Agli stessi è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Ai fini della liquidazione della indennità, la partecipazione non può essere inferiore alla metà della durata dell'adunanza. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali membri nella stessa misura ed alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio e con i presupposti di cui al comma 2.

5. I consiglieri, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché alle altre indennità eventualmente stabilite dalla legge.

Art. 21 (Partecipazione alle adunanze)

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio salvo giustificato motivo.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta inviata al Presidente entro il decimo giorno successivo alla seduta, salvo grave impedimento. Il Presidente è tenuto a darne comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione del capogruppo al quale appartiene il consigliere assente, durante la seduta del Consiglio stesso.

3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della mancata partecipazione di un consigliere a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, avvia, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, il procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla carica che, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, è deliberata dal Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale. Analogamente il consigliere che si presenta quando i lavori dell'assemblea sono iniziati, dovrà - prima di accedere al proprio posto - fare rilevare la sua presenza, affinché possa essere precisamente annotata.

Art. 22 (Astensione obbligatoria)

1. Le consigliere ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti un interesse proprio o di congiunti ed affini fino al quarto grado civile. Il divieto comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

2. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il Segretario Generale, che ne prende atto a verbale.

3. I consiglieri non possono prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

Art. 23 (Responsabilità)

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente ovvero il consigliere che non abbia preso parte alla votazione o che, prima della medesima, abbia espresso il proprio voto contrario o il proprio dissenso risultante da verbale dell'adunanza.

3. Si applicano ai consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

Art. 24 (Nomine di Consiglieri)

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

2. La nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con voto espresso in forma palese, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Nei casi in cui la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato.

Art. 25 (Funzioni rappresentative)

1. Le consigliere ed i consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, unitamente al Sindaco ed alla Giunta Comunale, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 26 (Consiglieri e consigliere stranieri aggiunti all'interno del Consiglio Comunale)

1. Ai sensi dell'art. 19 dello statuto, possono essere eletti consigliere e consiglieri aggiunti in rappresentanza degli stranieri non comunitari, apolidi, richiedenti asilo politico e rifugiati politici, maggiorenni alla data della consultazione e residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nel territorio comunale. L'elezione, la composizione numerica e le relative prerogative sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27 (Convocazione)

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dove dell'adunanza sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata in via ordinaria o d'urgenza.

Art. 28 (Ordine del giorno e recapito dell'avviso di convocazione)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza costituisce l'ordine del giorno.
2. Sono elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta riservata. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. La consegna dell'avviso di convocazione è effettuata a ciascun consigliere a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata, attivato dal Comune per ciascuno dei consiglieri comunali immediatamente dopo la proclamazione degli eletti: qualora non sia possibile, per motivi tecnici provvedere all'invio tramite posta elettronica certificata, il Presidente provvede a far recapitare l'avviso di convocazione al domicilio dichiarato dal consigliere tramite messo comunale; il messo rimette alla segreteria del Comune la dichiarazione di avvenuta consegna dell'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, dell'ora e la firma del ricevente. Tale attestazione può avere la forma di elenco - ricevuta comprendente più consiglieri sulla quale sono apposte le firme dei riceventi e del messo. Tali referti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
4. I consiglieri e le consigliere non residenti nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con una nota indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere trasmessi gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente la carica rivestita, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui tale domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

5. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza nel caso di sedute ordinarie del Consiglio Comunale.
6. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi antecedenti la data fissata per la adunanza, mentre per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.
7. Nel caso in cui dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla adunanza del Consiglio.
9. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la adunanza.

Art. 29 (Pubblicazione e diffusione)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei tre giorni lavorativi precedenti quello della riunione.
2. Gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza sono pubblicati all'albo comunale contestualmente alla convocazione.
3. Il Presidente può disporre la pubblicizzazione delle adunanze nelle quali sono trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, mediante idonei mezzi di comunicazione, rendendo noti il giorno, l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 30 (Deposito degli atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a cura dei Responsabili dei relativi servizi presso la segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei tre giorni lavorativi precedenti. Gli atti relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame e dei pareri previsti per legge. Le consigliere ed i consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nei relativi schemi di deliberazione o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere può consultarli.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale deve essere presentato al Consiglio Comunale lo schema del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati prescritti e alla relazione dell'organo di revisione.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine non inferiore a venti giorni, dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.

Art. 31 (Sedute consiliari)

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene nell'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Se i consiglieri non sono presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone dopo trenta minuti un nuovo appello; se il numero legale non è stato ancora raggiunto, il Presidente dichiara deserta la seduta e ne fa prendere atto a verbale.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

4. Dopo l'esito positivo dell'appello, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della seduta. I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale. Qualora, in base a tali comunicazioni, venga accertata la mancanza del numero legale, il Segretario avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti la mancanza del numero legale, il Presidente dispone, a sua discrezione, la sospensione temporanea dell'adunanza fino a venti minuti, dopodiché viene effettuato un nuovo appello. Ove dallo stesso risulti ancora la mancanza del numero legale, la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri o le consigliere che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 32 (Partecipazione dell'assessore, di funzionari e consulenti)

1. L'assessore partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, sugli argomenti di rispettiva competenza, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
2. Il Presidente del consiglio può altresì invitare nella sala i funzionari comunali, i revisori dei conti, i rappresentanti del Comune delle società partecipate, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere invitati anche consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Il Presidente è tenuto ad invitare alle sedute del Consiglio, le figure di cui ai commi 2 e 3 su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 33 (Pubblicità delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 3. Le stesse adunanze possono essere riprese attraverso le modalità audiovisive di cui all' art. 7 dello Statuto comunale previste dalle vigenti normative in merito e nel rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.
3. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
4. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 3, il Consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza 5. Durante le sedute riservate possono restare in aula soltanto il Sindaco, i consiglieri, gli assessori ed il Segretario Generale.

Art. 34 (Consiglio Comunale aperto)

1. Il Consiglio Comunale aperto è disciplinato dall'art. 9 dello statuto comunale.
2. Al Consiglio Comunale aperto, oltre ai consiglieri e consigliere comunali e alla comunità corcianese, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente di intervenire anche alle persone presenti.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale possono essere adottate deliberazioni aventi il carattere di meri atti di indirizzo politico, purché non comportanti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 35 (Comportamento dei consiglieri e delle consigliere)

1. Le consigliere e i consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama nominandolo.
3. Dopo un secondo richiamo, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide sull'argomento in trattazione e delibera, a maggioranza dei presenti ed in forma palese, sull'applicazione di una nota di biasimo da riportarsi a verbale.
4. Qualora il consigliere persista nel suo comportamento il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta rinviandola ad altra ora dello stesso giorno. Alla ripresa della seduta, il consigliere non può riprendere la parola sino a quando non venga esaurito l'argomento in discussione.
5. Ove il consigliere non desista dal suo comportamento, il Presidente può ordinare alla forza pubblica di espellerlo dall'aula per tutto il corso della seduta, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 36 (Consiglieri scrutatori)

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 37- (Ordine della discussione)

1. I consiglieri e le consigliere comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri e, ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso prestabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 38 (Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Art. 39 (Comunicazioni)

1. In apertura di seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente presenta eventuali comunicazioni, mettendo i consiglieri e le consigliere al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza. Il Presidente può in ogni caso autorizzare il Sindaco e i membri della Giunta o qualsiasi altro consigliere ad effettuare specifiche comunicazioni.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 40 (Forme e modalità di discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno)

1. Le interrogazioni e le interpellanze, presentate al Sindaco, sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
3. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto per iscritto il rinvio ad altra adunanza.
4. L'interrogazione e l'interpellanza sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore con riferimento al testo delle stesse depositate agli atti dell'adunanza, possibilmente in formato elettronico, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti. Concluse le illustrazioni il Sindaco può dare direttamente risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze o demandare all'assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo massimo di dieci minuti.
5. Alla risposta può replicare solo il proponente per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
6. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse, in deroga al comma 3, al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza se non è stato richiesto che la discussione avvenga in Consiglio.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

10. Le interrogazioni e le interpellanze alle quali per ragioni di tempo non può essere data risposta, vengono trattate nella successiva seduta.

11. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro venti giorni, salvo i casi di urgenza, i cui termini sono ridotti a cinque giorni; in tal caso l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

12. Le mozioni e gli ordini del giorno sono presentate al Presidente del consiglio che li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile. In caso d'urgenza le mozioni e gli ordini del giorno possono essere presentati all'inizio o in corso di seduta e il Consiglio decide se discuterle nel corso della seduta o nella seduta successiva. Ammessa la discussione nella seduta in corso il Presidente del consiglio fissa il momento della discussione.

Art. 41 (Discussione)

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Terminata la discussione, la proposta viene messa in votazione. Ogni consigliere può intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

3. Dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, il relatore ha la facoltà di replicare in forma concisa. Ciascun consigliere può replicare ulteriormente per un tempo massimo di tre minuti, comprensivi della dichiarazione di voto. Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione.

4. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente per particolari materie, anche su richiesta dei consiglieri, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 42 (Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta dai consiglieri anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio, da parte dei consiglieri, della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più consiglieri, la medesima sarà illustrata solo da uno di loro. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 43 (Fatto personale)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere o la consigliera che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, la decisione viene rimessa al Consiglio che si pronuncia con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di dieci minuti.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

Art. 44 (Termine dell'adunanza)

1. La seduta consiliare è chiusa di norma dal Presidente al termine della trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Se la seduta non può essere portata a termine, il Presidente avverte i consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti residui.

Art. 45 (Partecipazione del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni di segreteria del medesimo. Su richiesta del Presidente, di un consigliere, del Sindaco o di un assessore, fornisce la propria consulenza in merito alle questioni di legittimità sollevate nel corso della seduta e fornisce i chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. Cura sotto la propria responsabilità il verbale dell'adunanza, con le modalità previste nel successivo articolo 46.

Art. 46 (Verbale dell'adunanza - redazione)

1. Dello svolgimento della seduta viene effettuata la registrazione integrale mediante apposito impianto presente nella sala consiliare; i processi verbali delle adunanze vengono integralmente trascritti dalla registrazione e debbono indicare, per ogni argomento posto all'ordine del giorno, i punti della discussione, il numero dei voti a favore, contro e le astensioni su ogni proposta, nonché indicare i nominativi degli astenuti e dei contrari, detti verbali vengono firmati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.
2. Le deliberazioni adottate, firmate dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale, con l'esito delle votazioni vengono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per la durata prescritta dalla legge. Può essere omesso dal corpo delle delibere l'andamento della discussione, le dichiarazioni di voto, le votazioni degli emendamenti in quanto contenuti nei verbali integrali delle adunanze di cui al primo comma; una volta redatto il processo verbale integrale della adunanza lo stesso viene pubblicato all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi, allegato all'atto deliberativo e portato, unitamente allo stesso, al Consiglio Comunale per l'approvazione ai sensi del successivo articolo 47.
3. In caso di mancato funzionamento della registrazione integrale il verbale è redatto a cura del Segretario Generale o suo sostituto; in luogo del processo verbale contenente gli interventi integrali dei consiglieri, sarà riportato, in ciascun atto deliberativo adottato, il resoconto sommario degli stessi.
4. Nel caso di cui al comma precedente, qualora i consiglieri ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi verranno riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario Generale prima della lettura al Consiglio.

Art. 47 (Approvazione verbale dell'adunanza)

1. I processi verbali delle adunanze e le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono pubblicati all'albo pretorio on line del Comune di Corciano, secondo modalità e tempi previsti dalla normativa vigente.
2. I consiglieri possono presentare osservazioni in forma scritta entro il termine di quindici giorni decorrenti dall'inizio della loro pubblicazione.
3. I processi verbali delle adunanze vengono sottoposti al Consiglio Comunale per la loro approvazione nella prima seduta utile.
4. All'inizio della seduta, prima di esaminare qualsiasi altro argomento, vengono esaminate le osservazioni eventualmente pervenute in merito ai verbali delle adunanze.
5. Nell'esaminare le osservazioni pervenute non è possibile rientrare in alcun modo nel merito della discussione.
6. Formulata una osservazione di rettifica del verbale il Presidente chiede se vi sono opposizioni alla stessa; in assenza di interventi o opposizioni la rettifica si intende approvata.
7. Delle rettifiche presentate ed accolte dal Consiglio si prende atto nel verbale della seduta in corso e della rettifica si fa annotazione a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

8. Tali annotazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale e portano l'indicazione della data della seduta in cui sono state approvate.

Art. 48 (Votazioni)

1. La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La votazione palese ha luogo per alzata di mano, quella "segreta" mediante compilazione di apposita scheda senza far conoscere ad altri il tenore del proprio voto.
2. A seconda dei casi le deliberazioni consiliari possono prendersi:
 - a) in seduta pubblica con votazione palese;
 - b) in seduta pubblica con votazione segreta;
 - c) in seduta riservata con votazione segreta.
3. Si deve deliberare in seduta pubblica con votazione segreta nei seguenti casi:
 - a) deliberazioni dichiaranti la decadenza dei consiglieri;
 - b) deliberazioni che comportano un apprezzamento discrezionale su singole persone.
4. Nei casi di votazione segreta nessun consigliere può deporre una scheda a nome di un collega anche momentaneamente assente. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. Le schede che contengono nomi in numero superiore a quelli previsti sono nulle.
5. Quando le disposizioni che regolano le elezioni in corso prescrivono una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza, e non disciplinano la procedura dell'elezione, si procede a votazione separata, prima dei consiglieri di maggioranza e poi dei consiglieri di minoranza.
6. Quando si procede alla sostituzione di rappresentanti della maggioranza o della minoranza, votano, rispettivamente, solo i consiglieri di maggioranza o solo quelli di minoranza.
7. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, che ne dispone l'annotazione nel verbale.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero delle schede ritirate risultano diverse da quelle dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
9. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

Art. 49 (Esito delle votazioni)

1. L'esito della votazione e la proclamazione dei risultati della votazione è fatta dal Presidente.
2. Si intendono approvate le proposte e le deliberazioni che conseguono la maggioranza dei voti richiesta dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.
3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano sia nel numero necessario a render legale l'adunanza che nel numero dei votanti.
4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
7. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
8. Nelle votazioni inerenti la nomina di cui all'articolo 24 del presente regolamento, in caso di parità di voti si intende nominato il consigliere maggiore di età.
9. Ogni consigliere può motivare il proprio voto e richiedere che sia messo a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano. La motivazione è inserita a verbale in modo succinto ed è ammessa anche nella votazione segreta.



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

TITOLO V - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Art. 50 (Indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto e dal presente regolamento, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

Art. 51 (Rapporto con il Collegio dei revisori dei conti)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2. I componenti del Collegio dei revisori partecipano alla seduta del Consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola, e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai consiglieri. Ogni sei mesi il Collegio dei revisori trasmette una relazione in merito all'attività consultiva, propositiva e di controllo svolta nel periodo precedente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale, entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano, le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle contenute nello statuto comunale.